

STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA – DEL LAVORO – REVISIONE CONTABILE

Associazione professionale

16121 Genova, Piazza della Vittoria 7/14 TEL 010592750 010591418 FAX 010561437

e-mail: reception@studiopicco.com

Codice fiscale e partita Iva 01177950993

Genova, 22 aprile 2015

CIRCOLARE N. 14/2015

Oggetto: TFR in busta paga.

Da **venerdì 3 aprile 2015**, i lavoratori dipendenti italiani hanno la possibilità di farsi versare in busta paga il **Tfr (trattamento di fine rapporto)**, cioè le quote di retribuzione accantonate **per la liquidazione**. Dopo essere stato inizialmente messo in agenda dal Governo per il primo di marzo, il Tfr sulla busta paga ha subito uno slittamento di 30 giorni.

La richiesta di percepire la quota maturanda del Tfr in busta paga è volontaria e può essere fatta dai dipendenti **assunti da almeno sei mesi**. La scelta, una volta effettuata, è **irrevocabile fino al 2018**. La possono chiedere sia coloro che hanno lasciato il TFR in azienda sia coloro che versano le somme a un fondo di **previdenza complementare**. Sono esclusi i collaboratori domestici, i lavoratori agricoli e i dipendenti di aziende in crisi.

La misura è sperimentale: vale da aprile 2015, e termina nel giugno 2018. Effettuata la scelta, questa non può essere revocata per tre anni.

La quota del Tfr che può essere anticipata in busta paga è quella maturanda mensilmente, anche se normalmente destinata alla previdenza complementare: nel fondo di appartenenza verranno versati solo i contributi del dipendente e del datore di lavoro. L'erogazione sarà mensile e non in un'unica soluzione.


Il governo ha deciso di tassare la quota di Tfr in busta paga come se questa andasse a integrare lo stipendio e dunque applicando le aliquote Irpef ordinarie.

Di conseguenza l'anticipo del Tfr in busta paga sarà conveniente per i lavoratori con un reddito fino a 15 mila euro mentre subiranno un aggravio fiscale quelli al di sopra di questa soglia. La quota TFR erogata mensilmente, non è invece imponibile ai fini previdenziali. Allo stato attuale della normativa l'incremento di reddito dovuto alla quota di TFR inserita in busta paga sarà ininfluenza ai fini del "bonus Renzi di 80 €", mentre non è ancora stato chiarito se può compromettere/modificare l'accesso ad alcune prestazioni agevolate (ANF, ISEE, ecc).

Il modello di richiesta che i dipendenti dovranno presentare al datore di lavoro per chiedere l'**anticipo del TFR in busta paga** è denominato **QU.I.R.** (*Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione*). (che alleghiamo alla presente)

Ricordiamo che per le aziende con meno di 50 dipendenti è prevista la possibilità di chiedere un **finanziamento** bancario, per una somma pari a quella da anticipare in busta paga, a tassi agevolati, che viene restituita nel momento in cui il dipendente cessa il rapporto di lavoro. In pratica, per l'impresa non cambierebbe nulla a livello di costi: il finanziamento agevolato avverrà in base a uno specifico accordo fra ABI, associazione banche italiane, e Ministero dell'Economia, previsto per evitare che l'anticipo crei problemi di **liquidità alle aziende**.

Si resta come al solito a disposizione per chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Studio Pasco


**MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA
MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE
INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)**
(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a il
CF.....

CHIEDE

la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza. A tal fine:

- dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
- chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
- dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza;

(da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

- prende atto che l'informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all'INPS per gli adempimenti di competenza di cui all'art.1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014.

Data

Firma

Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un'attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.

Per ricevuta, il datore di lavoro

Data

Firma